

| SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
|---------|----------|--------|------|-----------------|---------------|
| TOSCANA | SENTENZA | 278 | 2013 | RESPONSABILITA' | 07/08/2013 |

N. 278/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Carlo GRECO | Presidente f.f. |
| Francesco D'ISANTO | Consigliere |
| Paola BRIGUORI | Consigliere relatore |

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **59336Rel** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

- -----, in qualità di direttore generale dell'A.U.S.L. n. 11 di Empoli nel periodo 1999 al 2008, rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. ----- e dall'avv. ----- e presso quest'ultima elettivamente domiciliato a Firenze, -----;
- -----, in qualità di direttore generale dell'A.U.S.L. n. -----dal 2008 alla data odierna, rappresentato e difeso dall'avv. -----, presso il cui studio in Firenze ----- è elettivamente domiciliato;
- -----, in qualità di responsabile dell'Ufficio Legale, Contenzioso e Disciplinare dell'A.U.S.L. n. ----- nel periodo 2007-2009, rappresentata e difesa dall'avv. ----- ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ----- a -----, via delle Mantellate

n. 8.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 6 marzo 2013, il relatore, dr.ssa Paola Briguori, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dr.ssa Acheropita Mondera;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 12 ottobre 2012, preceduto da rituale invito a dedurre, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione i nominati in epigrafe per sentirli condannare al pagamento, a favore dell'Azienda Sanitaria n. 11 di Empoli, della somma di € 50.926,70 o di quella diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa, rivalutata e aumentata degli interessi legali e con le spese del giudizio. Ciò nella seguente ripartizione: ----- € 31.743,43 (€ 9.463,43 + € 20.480,00 + € 1.800,00 - erroneamente indicato, per mero errore materiale in una parte della citazione, come €1.88,00), ----- € 9.719,84, ----- € 9.463,43.

1.1. Costoro sarebbero stati, ad avviso della Procura, responsabili - ciascuno per le funzioni ricoperte - del danno causato alla AUSL di appartenenza per effetto di un illegittimo procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento di due medici, che erano poi risultati vittoriosi nel giudizio del lavoro di reintegra.

1.1.1. Ecco i fatti in breve.

In data 19 febbraio 2007, alle ore 11, era stata ricoverata presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "San Giuseppe" di Empoli la Sig.ra -----, a termine di gravidanza. **La dott.ssa ---, Dirigente medico del Reparto in**

questione, aveva preso in carico la paziente e, reputando necessario effettuare tempestivamente un intervento di taglio cesareo, aveva chiesto ai dott.ri ---- ed -----, di coadiuvarli nell'intervento. I predetti sanitari, per motivi non accertati e documentati, manifestavano disaccordo con la dott.ssa ---- in merito alla necessità ed urgenza di eseguire il taglio cesareo che, comunque, era stato poi eseguito, senza alcuna conseguenza negativa per la madre ed il bambino.

Ritenendo non corretto il comportamento del dott. ---- e della dott.ssa ----, l'Azienda U.S.L. n. 11 aveva attivato il procedimento disciplinare, contestando gli addebiti ai due medici.

Le contestazioni disciplinari erano state effettuate, in data 2 marzo 2007, dal Responsabile dell'Ufficio Legale, Affari Generali e Contenzioso, avv. -----, con nota prot. n. del 11925 al dott. ---- e con nota prot. n. 11927 alla dott.ssa -----.

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Empoli, dott. -----, ed il Responsabile dell'Ufficio Legale, Avv. ----, con le note prot. n. 19241 e prot. n. 19242 del 5 aprile 2007, avevano chiesto al Comitato dei Garanti della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 23 del C.C.N.L. dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria, di esprimere un parere in merito alla possibilità di interrompere il rapporto di lavoro con il dott. ---- e la dott.ssa -----, applicando l'istituto del recesso per giusta causa, di cui all'articolo 2119 del codice civile. Con i pareri n. 4 e n. 5 del 23 maggio 2007, il Comitato dei Garanti affermava che i fatti imputabili ai due sanitari, *"per quanto siano configurabili come un non diligente adempimento dei propri obblighi non presentano quegli estremi di gravità, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, che sono necessari per integrare una giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile"*.

Tali pareri erano stati trasmessi al Direttore Generale, con le note n. 31 e n. 32 del 28 maggio 2007.

Nonostante ciò, con nota congiunta, il dott. ----- e l'avv. ----- avevano irrogato la sanzione del licenziamento senza preavviso al dott. ---- (con nota prot. n. 28993 del 31 maggio 2007) e alla dott.ssa ---- (con nota prot. n. 28988 del 31 maggio 2007).

Avverso i suddetti provvedimenti, i due medici avevano proposto autonomi ricorsi (in data 28 giugno la dott.ssa ----- ed in data 2 luglio il dott. -----) ex articolo 699 bis e art. 700 del codice di procedura civile, davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro.

Il ---- conferiva mandato difensivo all'avv. ---, avvocato esterno incaricato all'uopo, e all'avv. ---- per resistere ai suddetti giudizi. Il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 1940 del 31 luglio 2007 (dott. ----) e con ordinanza n. 1930 del 30 luglio 2007 (dott.ssa -----) aveva accolto i ricorsi ordinando all'Azienda Sanitaria di riammettere i ricorrenti al proprio posto di lavoro, specificando che le procedure di recesso vanno definite previo parere conforme del Comitato dei Garanti, avente non solo carattere obbligatorio ma anche vincolante.

In data 8 agosto 2007, gli Avv. ----- e ----, presentavano al Tribunale di Firenze reclamo, ex articolo 669 *terdecies*, per la revoca delle ordinanze sopra citate.

L'Amministrazione era soccombente anche in sede di reclamo e, infatti, con ordinanze n. 2420 e n. 2421 del 28 settembre 2007, il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, rigettava il reclamo proposto dall'Azienda Sanitaria.

1.2. La vicenda era stata anche oggetto di un giudizio di merito azionato in sede sindacale poiché, in data 14 giugno 2007, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative (CIMO ASMD - Associazione Sindacale Medici

Dirigenti; ANAAO ASSOMED; FESMED -Federazione Sindacale Medici Dirigenti UMSPED - AAROI; FP CGIL Medici; CISL- Medici Toscana) avevano presentato al Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, un ricorso ex articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 ritenendo di ravvisare, da parte dell'Azienda Sanitaria di Empoli un comportamento antisindacale nel licenziamento del dott ---- e della dott.ssa -----.

Con ordinanza n. 1796 del 2007, **il Giudice del Lavoro di Firenze** aveva respinto il ricorso delle organizzazioni sindacali per essere la norma asseritamente violata posta non nell'interesse collettivo, **ma aveva affermato che il parere del Comitato dei Garanti è obbligatorio e vincolante (cfr. accordo di interpretazione autentica 24.10.2001;art. 20 CCNL 03.11.2005) non solo nei casi di recesso operato dall'Azienda datrice di lavoro a seguito della valutazione della responsabilità dirigenziale (in tal senso, App. Firenze 31.01.2006 in Foro IL 2006, I, 1535), ma anche in ogni ipotesi di recesso datoriale.** L'articolo 23 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 prevede infatti, *che il Comitato dei Garanti esprima il proprio parere sulla ipotesi di recesso proposte dalle Aziende nei confronti dei dirigenti nei casi previsti dall'articolo 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 34 del presente contratto... Si ritiene, quindi, che l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 11 di Empoli, nel recedere dai rapporti di lavoro con i due medici, abbia violato l'art. 23 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000"* (pag. 3 dell'ordinanza n. 1796 del 20 luglio 2007 del Tribunale d Firenze, Sezione Lavoro).

1.3. La Procura aveva avviato specifiche indagini e aveva accertato che la vicenda avrebbe prodotto un grave danno all'Azienda Sanitaria n. 11 di Empoli, pari a € 50.926,70, riconducibile alle seguenti voci:

- € 30.199,84 per spese legali, corrisposte a seguito di presentazione, da parte

dell'Avv. ----, della fattura n. 95 del 7 dicembre 2007 dell'importo di € 20.480,00 e della fattura n. 3 del 26 settembre 2011 dell'importo di € 9.719,84;

- € 1.800,00, per una consulenza tecnica chiesta dal dott. ----- allo studio medico ---- di Pisa, pagati a seguito di presentazione della fattura n. 70 del 13 marzo 2008;

- € 7.871,56, versate al dott. ----- a titolo di emolumenti dalla data del licenziamento (31 maggio 2007) alla data della riammissione in servizio (1° agosto 2007);

- € 11.055,30, versate alla dott.ssa ----- a titolo di emolumenti, dalla data del licenziamento (31 maggio 2007) alla data della riammissione in servizio (3 agosto 2007).

La decisione di resistere in giudizio, nei modi e nei termini sopra descritti, secondo la Procura, avrebbe configurato un'ipotesi di lite temeraria, causativa di danno per la Pubblica Amministrazione, oltre alla segnalata, illegittimità del conferimento esterno. La ripartizione del danno tra i soggetti sopra indicati avrebbe tenuto conto della qualifica rivestita e dell'apporto causale dei singoli comportamenti alla produzione della fattispecie dannosa. Il dott. -----, anche se subentrato al dott. ----- nell'incarico di Direttore Generale in un secondo tempo, aveva comunque, in data 1° aprile 2009, con lettera raccomandata n. 16878, rinnovato l'incarico al legale, decidendo di proseguire l'azione giudiziaria nei confronti dei due dirigenti medici, nonostante fosse a conoscenza dell'iter giudiziario sfavorevole all'Azienda.

2. La difesa dei convenuti si articolava su tematiche sostanzialmente convergenti. Evidenziavano come nella fattispecie il comportamento dei due medici si fosse palesato come particolarmente grave perché solo provvidenzialmente la paziente non aveva riportato conseguenze invalidanti. **Deducevano la legittimità della condotta tenuta dai vertici aziendali osservando come nella specie non fosse**

obbligatorio e vincolante il parere del Comitato dei Garanti poiché si sarebbe trattata di un'ipotesi di responsabilità disciplinare e non dirigenziale in relazione solo alla quale il parere sarebbe stato necessario. La scelta di ricorrere all'avvocato esterno sarebbe stata più che giustificata dalla inefficienza e inidoneità dell'ufficio legale per carenza qualitativa e quantitativa dell'organico e per la eccezionalità e specificità della materia del contenzioso trattato. La scelta, inoltre, di ricorrere alla CTP medico legale era comunque assolutamente giustificata dalla specificità, appunto, del giudizio. Infine – secondo la difesa ----- – la scelta di resistere in giudizio sarebbe stata del tutto lecita di natura discrezionale e perciò insindacabile. Nel merito, pertanto, concludevano per l'assoluzione per mancanza di elemento psicologico e nesso di causalità. Richiamavano altra vicenda disciplinare che si era conclusa con la sentenza della Corte di Cassazione 8.4.2010 n. 8329, la quale aveva confermato la sentenza del giudice d'appello in cui si affermava la non vincolatività del parere del Comitato dei Garanti ai fini del licenziamento disciplinare. Di qui sarebbe scaturita l'infondatezza della tesi che deponeva per la temerarietà della lite.

3. All'udienza del 6 marzo 2013 il giudizio era trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La domanda merita integrale accoglimento.

Dalla ricostruzione dei fatti, eseguita attraverso un giudizio prognostico *ex ante* e in concreto, la vicenda appare in tutta la sua obiettività, da cui il Collegio trae il convincimento che i vertici aziendali hanno dimostrato di aver gestito un contenzioso lavoristico dannoso e, soprattutto, evitabile.

2. Una serie di argomentazioni depone per la responsabilità amministrativa dei

convenuti.

In primo luogo –procedendo attraverso un giudizio prognostico ex ante e in concreto – appare verosimile che il fatto che ha dato luogo all'illecito disciplinare non si palesava talmente grave da comportare l'applicazione della sanzione demolitoria del rapporto di lavoro. **I due medici, i dottori ---- e -----, all'unisono si erano rifiutati di coadiuvare il dirigente del reparto di ostetricia nell'esecuzione del taglio cesareo d'urgenza a una paziente partoriente, poiché evidentemente non lo ritenevano necessario.** Il taglio cesareo era stato poi praticato e nessuna conseguenza negativa avevano riportato la madre e il bambino. Per *incidens*, deve evidenziarsi che sono notori i dibattiti in tema di parto cesareo e parto naturale e le due scuole di pensiero che si sono formate intorno alla querelle mai sopita su detto tema. Ne deriva che verosimilmente tra i medici intervenuti si erano proprio verificati contrasti circa l'opportunità e i tempi di intervento nel caso di specie, non già una forma di insubordinazione immotivata dei due inferiori nei confronti del dirigente.

Era intervenuto il parere del Comitato dei Garanti, investito ufficialmente ai sensi dell'art. 23 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria. Detto parere, al di là della sua natura vincolante e obbligatoria (ma su questo punto ci si soffermerà nel prosieguo), era particolarmente illuminata sulla legittimità della sanzione irrogata poiché il Comitato aveva osservato che i fatti imputabili ai due sanitari ***“per quanto siano configurabili come un non diligente adempimento dei propri obblighi, non presentano quegli estremi di gravità, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo che sono necessari per integrare una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 del codice civile”.***

Nonostante ciò, il dr. ----, l'allora direttore generale, e la dr.ssa -----, responsabile dell'ufficio disciplinare, avevano addirittura deciso di irrogare

nel maggio 2007 la sanzione più grave, quella del licenziamento disciplinare senza preavviso.

Il ----, poi, aveva deciso di resistere nel luglio 2007 nel giudizio cautelare, avviato dai due medici, addirittura avvalendosi di un professionista esterno, l'avv. ----, a cui conferiva mandato congiuntamente e disgiuntamente alla dr.ssa ----; la decisione di resistere era stata tenuta ferma anche dopo l'accoglimento del ricorso, poiché l'avv. ----- e l'avv. ----- proponevano anche reclamo nell'agosto 2007. La stessa strategia difensiva aveva poi intrapreso il -----, subentrato al -----.

Da tale condotta emerge un'indubbia pervicacia e ingiustificata resistenza avverso le ragioni dei due medici licenziati che non trova alcuna giustificazione a fronte del parere negativo del Comitato dei Garanti.

I fatti descritti si sono svolti nel 2007, non già nel 2009-2010, anni in cui l'azienda, alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, aveva ottenuto una sentenza della Suprema Corte di Cassazione per altra ipotesi di licenziamento in relazione alla quale il supremo consesso aveva asserito la non vincolatività del parere del Comitato in tema di licenziamento disciplinare.

Ma, tornando all'epoca dei fatti *de quibus*, deve rilevarsi come non fosse pacifica la non vincolatività dell'atto consultivo *de quo*, come dedotto dalla difesa; **anzi, nel CCNL Area Dirigenza medica veterinaria 2005 si prevedeva l'obbligatorietà e la vincolatività del parere del Comitato dei Garanti, poiché la norma contrattuale aveva disciplinato il recesso prevedendo il parere vincolante del Comitato senza differenziare a seconda che il recesso stesso fosse conseguenza di responsabilità disciplinare o dirigenziale.** La ratio di tale previsione risiedeva nell'indissolubile intreccio tra le due forme di responsabilità – disciplinare e dirigenziale – in quanto molteplici azioni e omissioni integrano una violazione dei doveri contrattuali e, al tempo stesso, un

mancato raggiungimento degli obiettivi posti dall'amministrazione (Cass. L. 20.2.2007 n.3929/2007). **La Suprema Corte aveva osservato espressamente che: "Nel caso di contestazione del mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero dell'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente di una P.A., il potere di intimazione del licenziamento, da parte dell'ente datore di lavoro, per giusta causa è condizionato, costituendone un indefettibile presupposto, dall'emissione del parere obbligatorio e vincolante del comitato dei garanti, previsto dall'art. 21 del d. lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del d. lgs. n. 80 del 1998 (successivamente recepito nell'art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001) in funzione di garanzia ed a tutela del lavoratore contro la discrezionalità assoluta degli organi politici. Conseguentemente, mancando tale presupposto, deve ritenersi che il provvedimento di licenziamento risulta (come nella fattispecie) adottato in carenza di potere, donde la sua nullità ed inefficacia con la correlata prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale e il derivante obbligo, in capo all'ente datore di lavoro, di corrispondere, sino all'effettiva reintegrazione del dipendente, le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in ordine all'incarico dirigenziale (queste ultime, ovviamente, sino all'originaria scadenza dell'incarico stesso)"** (Cass. L. 20.2.2007 n.3929/2007). Solo successivamente, come detto, la Suprema Corte avrebbe inteso differenziare le due ipotesi di responsabilità ravvisando la necessità del parere del Comitato solo per il caso della responsabilità dirigenziale (Cass. L. n. 8329/2010 e n.18729/2011), come, peraltro, confermato dalla stessa avvocatura regionale nella nota 5.3.203 in atti, nella quale si evidenziava che la Regione (recte, l'azienda sanitaria) non aveva assunto un orientamento all'epoca circa il valore giuridico da attribuire al parere previsto dall'art. 23

del CCNL 1998-2001 Area dirigenza medica e veterinaria del SSN, richiamando la giurisprudenza del 2007 che imponeva la vincolatività di detto parere.

Pertanto, contestualizzando i fatti, appare evidente che l'azienda, una volta richiesto il parere del Comitato dei Garanti, avrebbe dovuto ritenersi vincolata dallo stesso.

Ciò, peraltro, sarebbe stato poi ribadito dal giudice del lavoro in sede di giudizio cautelare ex art.700 c.p.c. e in sede di reclamo ex art. 669 terdecies e, soprattutto, nell'altro giudizio avviato dalle organizzazioni sindacali per condotta antisindacale, nel quale il giudice del lavoro di Firenze aveva chiarito appunto la sussistenza della obbligatorietà e vincolatività di detto parere, sia pure respingendo il ricorso per assenza dei presupposti per l'accertamento di condotta antisindacale.

Peraltro, non si comprende per quale motivo tale parere fosse stato chiesto per poi essere del tutto disatteso in quanto non condiviso. **In vero, pure a ritenerlo non vincolante, non può essere disconosciuto che lo stesso evidenziava un aspetto di particolare rilievo che meritava di essere approfondito, l'illegittimità della sanzione del licenziamento per sproporzione rispetto alla condotta disciplinarmente rilevante.** Di questo l'azienda avrebbe comunque dovuto tenerne conto ed, infatti, non si comprende per quale motivo ---- e ---- avessero deciso di agire in modo così rigido senza neppure pensare di rivolgersi prima all'avvocatura regionale per un primo parere, come si è soliti fare per evitare di esporre la propria Amministrazione al rischio di una lite temeraria.

Ed, invero, nonostante ciò, il ----- addirittura si era avvalso di un professionista esterno di grande fama, l'avvocato -----, giustificando la scelta per la peculiarità e la specialità della materia nonostante l'azienda potesse contare su una sua avvocatura interna capace e nonostante il contenzioso riguardasse una vicenda di non particolare

complessità. La materia disciplinare nel lavoro pubblico obiettivamente non richiede particolari capacità professionali diverse da quelle già proprie del personale forense interno.

2.1. Da ultimo, alla luce di quanto detto risultano destituite di fondamento le argomentazioni della difesa volte a giustificare la scelta di ricorrere a un professionista esterno come scelta discrezionale e come tale insindacabile.

In ordine alla preclusione di cui all'art. 1 Legge n. 20 del 1994 ("insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali" degli organi operativi della pubblica amministrazione), la costante giurisprudenza della Corte dei conti ha chiarito che, se da una parte il giudice contabile non può sostituire le proprie valutazioni alle scelte di merito fatte dagli organi della pubblica amministrazione, la legge non ha precluso la verifica delle modalità con cui il potere discrezionale amministrativo viene concretamente esercitato: **pertanto il Giudice Contabile può e deve verificare in concreto se l'esercizio del potere discrezionale è avvenuto o meno nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico (quali, la razionalità, la logicità delle scelte, il risultato di economicità e di buona amministrazione, la congruità e proporzionalità tra mezzo e fine).**

Ciò trova l'avallo della Corte di Cassazione, la quale ha reiteratamente affermato che il limite dell'insindacabilità va posto in correlazione con l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità e di efficacia, che costituiscono specificazione del principio sancito dall'art. 97, comma 1, della Costituzione e che hanno acquistato dignità normativa, assumendo rilevanza sul piano della legittimità dell'azione amministrativa. Ed, infatti, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi

sostenuti; e la violazione di tali criteri può assumere rilievo anche nel giudizio di responsabilità, dal momento che l'antigiuridicità dell'atto amministrativo costituisce un presupposto necessario (anche se non sufficiente) della colpevolezza di chi lo ha posto in essere (cfr., Cass. SS.UU. n. 14488/2003; n. 7024/2006; n. 8096/2007; n. 8097/2007; Corte conti, cfr.da ultimo, Sez. I App. n. 526/10 e Sezione Lazio n. 2379/10).

Ne deriva che la Corte dei conti può "verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità" (cfr., tra l'altro, Cass. SS.UU. n. 14488 del 2003, n. 7024 del 2006 e n. 18757 del 2008).

In sostanza, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali operate dalla p.a., ex art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 1994 n. 20, non priva la Corte dei conti, in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, del potere di controllare la conformità a legge dell'attività amministrativa in relazione ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal Legislatore (Cass. Civ., SSUU., 02 aprile 2007, n. 8097). Ed, infatti, una volta accertata tale conformità ovvero non estraneità ai suddetti fini, il Giudice contabile non può estendere il proprio sindacato alla concreta e specifica articolazione della scelta dell'amministratore pubblico: ciò rientrerebbe, infatti, nell'ambito di discrezionalità dichiarato insindacabile dal Legislatore e quindi nel merito delle scelte riservate all'Amministrazione (Cass. civ., Sez. I, 19.06.2002, n. 203; Cass. Civ., SSUU., 02 aprile 2007, n. 8097; Corte dei Conti, Sez. Lazio, 4.05.2006, n. 1051; Corte dei Conti, sez. Lazio, 12.10.2006, n. 1971). Questo perché ciò che è insindacabile è soltanto la scelta tra più opzioni che siano tutte lecite, legittime, razionali e congrue, con indifferenza per il Giudice di quella adottata, essendo esse

equivalenti sotto i profili citati (Corte dei conti, sez. III giurisdizionale centrale d'appello 2.11.2010 n. 750; Corte dei conti, sez. Toscana, 3.10.2011 n.363; Corte dei Conti, Sez. Lombardia, 25.03.2009, n. 165; Corte dei Conti, sez. Emilia Romagna, 1.10.2002, n. 2329; Corte dei Conti, sez. II giurisdizionale centrale d'appello, 19.05.1999, n. 154/A).

Così ragionando, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il limite all'ingerenza del Giudice contabile nella c.d. "riserva di amministrazione" è costituito dal principio di ragionevolezza, che riassume in sé quelli dell'economicità e del buon andamento, costituzionalmente garantiti.

Ciò osservato sul piano teorico, va rilevato in concreto che la Procura Regionale, nella fattispecie oggetto di giudizio, ha contestato non tanto vizi inerenti all'esercizio di un potere discrezionale, quanto la illegittimità e incongruità/non economicità di una spesa e, quindi, la illiceità dell'atto di conferimento di un incarico professionale.

Per tali motivi, l'eccezione si appalesa infondata e va, pertanto, respinta.

3. In conclusione, non appaiono affatto giustificate le condotte dei due direttori generali - ----- e ----- - e della dirigente dell'Ufficio disciplina - ----- - i quali pervicacemente hanno inteso prima irrogare una sanzione sproporzionata rispetto all'illecito contestato (violando appunto il principio della proporzionalità), prescindendo dal parere vincolante del Comitato dei Garanti e, poi, hanno insistito nella strenua difesa in giudizio dell'amministrazione, esponendo l'azienda sanitaria ad un esborso inutile che si quantifica, proprio nelle singole voci contestate dalla Procura, pari alla spesa conseguente alla gestione contenziosa del licenziamento, per un totale di € 50.926,70 (€30.199,84 per le spese legali affrontate + € 1.800,00 per la CTP medica + € 7.871,56 per gli emolumenti reintegrati al dr. ----- + € 11.055,30 per gli emolumenti reintegrati alla dr.ssa ----).

Il Collegio condivide anche la distribuzione del "peso" del risarcimento del danno in ragione della condotta tenuta e dal ruolo ricoperto dai tre convenuti.

Innanzitutto, ----- e ----- (€ 9.463,43 ciascuno) devono rispondere degli importi corrisposti dall'Amministrazione Sanitaria ai due sanitari illegittimamente licenziati, dalla data del licenziamento a quella di riammissione (€ 7.871,56 + € 11.055,30 - € 18.926,86), che costituiscono incontestabilmente un danno perché corrisposti in assenza di qualsiasi prestazione lavorativa o utilità per l'Azienda, poiché costoro hanno disposto il licenziamento immediato, senza preavviso, al dr. ---- (con nota prot. n. 28993 del 31 maggio 2007) ed alla dott.ssa ----- (con nota prot. n. 28988 del 31 maggio 2007), nonostante il contrario parere del Comitato dei Garanti.

La spesa sostenuta in conseguenza dell'incarico legale affidato all'Avv. ---- costituisce una spesa dannosa e deve essere posta *ratione temporis* a carico di ----, che ha seguito la prima fase del conferimento dell'incarico, e -----, che ha rinnovato l'incarico al predetto professionista, decidendo di proseguire l'azione giudiziaria nei confronti dei due dirigenti medici, nonostante fosse a conoscenza dell'iter giudiziario sfavorevole all'Azienda.

Di conseguenza, il ----- deve rispondere per la notula dell'Avv. ----- n. 95/2007 del 7 dicembre 2007, dell'importo di € 20.480,00; il dott. ----- per la notula dell'Avv. ---- n. 37/2013 del 26 settembre 2011, dell'importo di € 9.719,84. Il ---- deve rispondere anche della spesa per la CTP medica richiesta dallo stesso allo studio del Dott. ----, per un importo di € 1.800,00 di cui alla fattura n. 70/1 del 13 marzo 2008.

In conclusione, ----- deve rispondere della spesa di € 31.743,43 (€ 9.463,43 + € 20.480,00 + € 1.800,00), ----- della spesa di € 9.719,84 e ----- € 9.463,43, per un totale di € 50.926,70.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria imputata a titolo di colpa grave, tra i convenuti

non sussiste il vincolo di solidarietà, per cui ciascuno è chiamato a rispondere solo della somma allo stesso contestata e per cui è condanna.

Su dette somme è dovuta, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi.

Trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi devono essere calcolati secondo i criteri che seguono:

- la rivalutazione va calcolata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dalla data dei singoli pagamenti fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- gli interessi legali vanno calcolati dalla stessa data fino al soddisfo sulla somma rivalutata, anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (Cass. Sez. 2, n. 18028 del 2010 Sez. III n. 5671 del 2010, Sez. I n. 4587 del 2009, SS.UU. n. 1712 del 2005).

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono altresì dovuti, sulle somme come sopra incrementate, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, condanna a risarcire, alla Azienda Sanitaria n.11 di Empoli ----- la somma € 31.743,43 (€ 9.463,43 + € 20.480,00 + € 1.800,00), ----- la somma di € 9.719,84, ----- la somma di € 9.463,43, oltre interessi e rivalutazione, da liquidarsi come indicato in parte motiva.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in euro 651,52.=(euro seicentocinquantuno/52)=

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 marzo 2013.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

F.to Dr.ssa Paola Briguori

F.to Dott. Carlo Greco

Depositata in Segreteria il 7 AGOSTO 2013

Il Direttore di Segreteria

F.to Dott.ssa Paola Altini